

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 novembre 2023, n. 332 **Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale ai sensi degli artt. 3 co. 3 lett. c), 8 co. 3 e 24 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e art. 8 L. R. n. 18/2020 per ampliamento di ulteriori n. 10 posti letto (da n. 20 a n. 30 posti letto complessivi) del centro residenziale per le cure palliative (hospice) denominato "Villa Eden" di cui è titolare la società LE.BI.PA.MI. S.r.l., ubicato nel Comune di Turi (BA) in Via A. Spinelli n. 49.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento ad interim dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e dalla Responsabile P.O. *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"* e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*) co. 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (omissis)"*;
- all'art. 8 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"*) co. 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1...(omissis)"*, tra le quali sono compresi i *"centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (hospice)"*;
- al medesimo art. 8 co. 5 che *"La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa (omissis)"*.
- all'art. 24 (*"Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti"*) co. 2 che *"Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici"*

possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.”;

- al medesimo art. 24 co. 3 che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”;*
- all'art 25 (*“Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale a seguito di unica istanza”*) co. 2 che *“2. Nei casi di ampliamento o trasformazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), le strutture sanitarie e socio- sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, già autorizzate e accreditate, su apposita istanza e previa acquisizione di autorizzazione alla realizzazione, possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle nuove attività o funzioni, ove accreditabili, e, in tale ultima ipotesi, trova applicazione il comma 1.”;*
- all'art. 29 (*“Norme transitorie e finali”*) co. 9 che *“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”.*

Inoltre, la L.R. n. 18/2020 (*“Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria”* all'art. 8 (*“Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice”*) co. 1 prevede che:

“...(omissis) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. (Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sono accreditabili ivi comprese le strutture, già autorizzate all'esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).”.

Con Determina Dirigenziale n. 6 del 20/04/2017 la scrivente Sezione ha rilasciato parere favorevole di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. al Comune di Turi (BA) ai fini del rilascio di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, da n. 20 a n. 30 posti letto, della struttura destinata a centro residenziale per cure palliative (hospice) *“Villa Eden”* ubicata nel detto Comune in via A. Spinelli n. 49, di cui è titolare la società *LE.BI.PA.MI. S.r.l.*, p. IVA 05144750725.

Con pec dell'01/01/2021 il legale rappresentante della citata società *LE.BI.PA.MI. S.r.l.* ha trasmesso istanza di autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento istituzionale per l'ampliamento di n. 10 posti letto (da n. 20 a n. 30 complessivi) del sopraindicato centro residenziale per le cure palliative *“Villa Eden”*, dichiarando quanto segue:

“(omissis)

1. *Che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto CILA n. ...(omissis);*
2. *Che la struttura:*
 - *Rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro;*

- *E' in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento regionale n. 3/2005;*
 - *Che la Direzione è affidata al Dott. Vitantonio Montanaro, nato il 12/06/1957, laureato in Medicina e Chirurgia presso(omissis) specialista in Geriatria e Gerontologia, iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Bari;*
3. *Che la struttura:*
- *E' in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale 9/2017 e Regolamento Regionale n. 3/2005;*
 - *Di accettare le condizioni del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole unità sanitarie e locali e dei criteri fissati dalla regione a norma dell'articolo 8-quinques, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 502/92 e s.m.i., ai fini della stipula dei contratti;*
 - *Di impegnarsi a garantire programmi interni di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;*
 - *Di essere consapevole a norma dell'art. 8 quater comma 2 del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Sistema sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del succitato decreto;*
 - *Di rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa tutela dei lavoratori;*

(omissis)".

Con nota prot. n. AOO_183/6796 del 05/05/2022 la scrivente Sezione ha, tra l'altro, invitato:

- *"il Dipartimento di prevenzione della ASL BA, ai sensi dell'art. 8 co. 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. - Sezione D.06 dei n. 30 posti letto complessivi (10 p.l. aggiuntivi e n. 20 p.l. già autorizzati e accreditati ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.);*
- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare, a seguito della trasmissione delle predette griglie di autovalutazione da parte del legale rappresentante della società de qua, idoneo sopralluogo presso la sede della struttura per cure palliative denominata "Hospice Villa Eden"...(omissis), finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dal R.R. n. 16/2019, relativamente alla fase "Do" di cui al Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, dei n. 30 posti letto complessivi...(omissis)"*

Con nota prot. n. 21440/2023 del 13/02/2023, il Direttore del SISP Area Sud dell'ASL BA ha rappresentato quanto segue:

"(omissis)

si comunica che personale ispettivo ha concluso le operazioni di verifica dei requisiti per l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto, con accertamento dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi previsti dal Regolamento regionale n. 3/05 sez. D.06 e s.m.i., e DPCM del 20/01/2000...(omissis)".

Con nota prot. n. 55301/23 del 13/07/2023, trasmessa dal SISP dell'ASL BT e acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/10275 del 13/07/23 il Direttore del citato Servizio ha rappresentato quanto segue:

"(omissis)

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il rilascio dell'accreditamento di una STRUTTURA PER LE CURE PALLIATIVE di cui alla Sez. D.06 del R.R. 03/2005 E S.M.I.,

Denominazione	HOSPICE VILLA EDEN
Titolare	LE.BI.PA.MI. S.R.L.

<i>Legale rappresentante</i>	LEONE STEFANO
<i>Sede legale</i>	VIA ALTIERO SPINELLI 49 – TURI (BA)
<i>Sede operativa</i>	VIA ALTIERO SPINELLI 49 – TURI (BA)
<i>Attività</i>	STRUTTURA PER CURE PALLIATIVE (R.R. 03/2005 E S.M.I. – Sez. D.06
<i>Ricettività</i>	30 P.L. COMPLESSIVI (10 P.L.AGGIUNTIVI E N. 20 P.L., GIÀ AUTORIZZATI E ACCREDITATI EX L.R. 08/2004 E S.M.I.)
<i>Natura giuridica</i>	PRIVATA
<i>C.C.N.L. applicato</i>	***

Responsabile sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

	DOTT. MONTANARO VITOANTONIO
<i>Nato / il</i>	...(omissis) – 12.06.1957
<i>(omissis)</i>	(omissis)
<i>Laurea</i>	MEDICINA E CHIRURGIA (omissis)
<i>(omissis)</i>	(omissis)
<i>Specializzazione</i>	Gerontologia e Geriatria (omissis)
<i>Iscrizione albo / ordine</i>	BARI – N. 7604 – 08.01.1985

(omissis)".

Per tutto quanto innanzi esposto;

si propone di rilasciare alla società *LE.BI.PA.MI. S.r.l.*, ai sensi degli artt. 3 co. 3 lett. c), 8 co. 3 e 24 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 18/2020, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per ampliamento di ulteriori n. 10 posti letto (da n. 20 a n. 30 complessivi) del centro residenziale per le cure palliative (hospice) denominato "Villa Eden" ubicato nel Comune di Turi (BA) alla via A. Spinelli n.49, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Vitantonio Montanaro, nato il 12/06/57, iscritto all'albo provinciale dei Medici Chirurghi e specializzato in Gerontologia e Geriatria;

con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.";

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della società *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento”* dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare alla società *LE.BI.PA.MI. S.r.l.*, ai sensi degli artt. 3 co. 3 lett. c), 8 co. 3 e 24 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 18/2020, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per ampliamento di ulteriori n. 10 posti letto (da n. 20 a n. 30 complessivi) del centro residenziale per le

cure palliative (hospice) denominato "Villa Eden" ubicato nel Comune di Turi (BA) alla via A. Spinelli n.49, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Vitantonio Montanaro, nato il 12/06/57, iscritto all'albo provinciale dei Medici Chirurghi e specializzato in Gerontologia e Geriatria;

con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della società *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società (pec: villaeden@legalmail.it);
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Turi (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

P.O. Ad Interim Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica
Ambulatoriale - Hospice
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro